

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE
DELLA



Regione Umbria

SERIE GENERALE

PERUGIA - 21 dicembre 2016

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - P E R U G I A

PARTE PRIMA

Sezione II

ATTI DELLA REGIONE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 dicembre 2016, n. **1431**.

D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74: nuove disposizioni regionali per la gestione degli impianti termici. Adozione.

PARTE PRIMA

Sezione II

ATTI DELLA REGIONE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 dicembre 2016, n. 1431.

D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74: nuove disposizioni regionali per la gestione degli impianti termici. Adozione.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto: **“D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74: nuove disposizioni regionali per la gestione degli impianti termici. Adozione”** e la conseguente proposta dell'assessore Fernanda Cecchini;

Preso atto:

- a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;
- b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal dirigente competente;
- c) del parere favorevole del direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

Visto il regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione

1. di adottare, ai sensi del D.P.R. n. 74/2013, le “Nuove disposizioni regionali per la gestione degli impianti termici” riportate in Allegato A, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, comprensivo della modulistica di seguito elencata:

- Allegato 1: modello “Rapporto di prova”;
- Allegato 2: modello “Comunicazione cambio del nominativo del responsabile dell'impianto termico”;
- Allegato 3: modello “Comunicazione di nomina/revoca del terzo responsabile”;
- Allegato 4: modello “Comunicazione di nomina/revoca amministratore di condominio”;
- Allegato 5: modello “Dichiarazione disattivazione dell'impianto termico”;
- Allegato 6: modello “Dichiarazione di avvenuto adeguamento dell'impianto termico”;
- Allegato 7: modello “Comunicazione sostituzione del generatore di calore”;
- Allegato 8: modello “Richiesta di annullamento ispezione con addebito”;
- Allegato 9: modello “Richiesta di annullamento ispezione senza addebito”;
- Allegato 10: modello “Avviso di ispezione degli impianti termici con addebito”;
- Allegato 11: modello “Avviso di ispezione degli impianti termici senza addebito”;

2. di incaricare il dirigente del Servizio *Energia, qualità dell'ambiente, rifiuti, attività estrattive* di procedere con proprio atto, qualora si renda necessario, alla modifica della modulistica allegata alle presenti disposizioni;

3. di trasmettere il presente atto alle Autorità competenti in materia di controllo e manutenzione degli impianti termici;

4. di pubblicare il presente atto nel *Bollettino Ufficiale* della Regione Umbria e sul sito istituzionale.

Il Vice Presidente
PAPARELLI

(su proposta dell'assessore Cecchini)

Oggetto: D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74: nuove disposizioni regionali per la gestione degli impianti termici. Adozione.

Con il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74, viene data piena attuazione alla normativa europea per la prestazione energetica nell'edilizia, con particolare riferimento agli artt. 8, 9 e 10 della Direttiva

2002/91/CE nonché agli artt. 14, 15, 16 e 17 della Direttiva 2010/31/UE inerenti le ispezioni degli impianti di riscaldamento e di condizionamento d'aria. Oggetto del decreto è la definizione di criteri generali per l'esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione e l'ispezione degli impianti termici al fine di ridurre il consumo energetico degli edifici ed i livelli di emissione di biossido di carbonio. Quasi il 40% del consumo energetico finale (e il 36% delle emissioni di gas serra) deriva, infatti, da case, uffici, negozi e altri edifici.

Il D.P.R. 74/2013, nel disciplinare la materia, ha chiamato le Regioni ad istituire un catasto territoriale degli impianti termici e ad individuare le modalità più opportune ed efficaci per garantire il corretto esercizio degli impianti e lo svolgimento delle attività di controllo, accertamento e ispezione.

In Umbria, con legge regionale 2 marzo 1999, n. 3 erano state individuate quali Autorità competenti, responsabili dei controlli e delle ispezioni degli impianti termici, i Comuni con popolazione superiore ai quarantamila abitanti (Perugia, Terni, Foligno, Città di Castello) e le Province di Perugia e Terni per la restante parte del territorio.

La Regione, nel dare attuazione a quanto previsto dal D.P.R. 74/2013 e per uniformare le attività di controllo e ispezione degli impianti termici ha istituito, con D.G.R. n. 932 del 2 agosto 2013, un gruppo di lavoro che ha visto il coinvolgimento dalle Autorità competenti. Dall'attività di analisi del tavolo tecnico è emersa una situazione disomogenea nel territorio regionale relativamente alle attività di accertamento ed ispezione degli impianti, alle modalità di invio dei rapporti di controllo da parte dei manutentori, ai software applicativi e ai bollini utilizzati dalle singole autorità competenti.

Si è quindi avviato, con D.G.R. n. 325 del 24 marzo 2014, il percorso per l'elaborazione di linee guida regionali per la gestione degli impianti termici che sono state approvate con D.G.R. n. 961 del 28 luglio 2014 e per la realizzazione del Catasto Unico Regionale Impianti Termici (C.U.R.I.T.) che è stato attivato, a partire dal 1° agosto 2016, con D.G.R. 609 del 30 maggio 2016.

Le disposizioni così approvate hanno stabilito le regole per lo svolgimento dell'attività di controllo, accertamento e ispezione svolta dalle Autorità competenti, hanno uniformato il costo del bollino e delle ispezioni e resa obbligatoria la trasmissione telematica dei rapporti di controllo.

Con legge regionale 3 aprile 2015, n. 10 sono state individuate come Autorità competenti le nuove Province mentre con legge regionale 26 novembre 2015, n. 17, è stato istituito il catasto energetico regionale composto dal catasto unico regionale degli impianti termici (CURIT) e dal catasto regionale degli attestati di prestazione energetica.

A partire dal 1° agosto i manutentori utilizzano il Portale CURIT per acquistare i bollini, gestire le anagrafiche degli impianti e caricare i rapporti di controllo mentre le Autorità competenti l'utilizzano per gestire l'attività di accertamento documentale e di pianificazione delle ispezioni. I cittadini altresì, previa registrazione, possono verificare lo stato di manutenzione del proprio impianto. Nel CURIT sono ad oggi caricate le anagrafiche di tutti gli impianti termici regionali tranne quelli ubicati nel comune di Perugia. Con D.G.R. n. 911 del 1° agosto 2016 è stato, infatti, procrastinato al 1° gennaio 2017, per i soli impianti del comune di Perugia, l'utilizzo del CURIT in attesa che il contratto vigente, stipulato dal Comune di Perugia con il concessionario dei servizi per l'attività di controllo e ispezione degli impianti termici, sia rinegoziato al fine del suo adeguamento alle nuove modalità di gestione e funzionalità previste dal Portale CURIT.

Con D.G.R. n. 609/2016 la Giunta regionale ha modificato, a seguito della nomina delle nuove autorità competenti, la composizione del gruppo di lavoro regionale conferendogli l'incarico di procedere all'aggiornamento delle disposizioni regionali per la gestione degli impianti termici approvate con D.G.R. n. 961 del 28 luglio 2014.

L'aggiornamento si è reso necessario per gestire, sulla base dell'esperienza maturata, alcune problematiche emerse nel corso dell'applicazione delle precedenti disposizioni regionali. In particolare si è evidenziata la necessità di tutelare maggiormente i cittadini sottoposti a ispezione, soprattutto in riferimento a quelle attivate a seguito del mancato invio del rapporto di controllo di efficienza energetica da parte dei manutentori. Riguardo all'attività dei manutentori sono state accolte alcune istanze tese ad agevolare l'attività di chi opera nel rispetto delle norme ma nel contempo sono state introdotte anche misure specifiche per disincentivare eventuali comportamenti scorretti.

In generale le presenti disposizioni intendono completare un processo, iniziato nel 2013, che porterà all'informaticizzazione di tutte le fasi relative alla gestione degli impianti termici, ad una totale uniformità di comportamento da parte delle Autorità competenti e dei manutentori e all'utilizzo di una modulistica unica a livello regionale.

In particolare con le nuove disposizioni regionali riportate in *Allegato A* è stato affermato il principio che non sono soggetti a ispezioni onerose i responsabili di impianto in possesso di un rapporto di controllo in corso di validità. Inoltre è stata codificata la procedura attraverso la quale il cittadino può richiedere l'annullamento della visita ispettiva nel caso in cui non ne ravvisi i presupposti.

Al fine di venire incontro ai cittadini e ridurre la percentuale di impianti soggetti ad ispezione è stato inoltre previsto l'invio, in concomitanza con la scadenza di validità del rapporto di controllo di efficienza energetica, di una comunicazione ai responsabili di impianto per ricordare loro l'obbligo di procedere ad un nuovo controllo di efficienza energetica.

Per quanto riguarda i manutentori, è stata introdotta la possibilità che le Autorità competenti autorizzino il caricamento in ritardo dei rapporti di controllo nei casi in cui si siano verificati periodi di indisponibilità dei sistemi di gestione degli impianti termici. Contestualmente è stato previsto un addebito di 50 euro, a titolo di rimborso spese, nei confronti dei manutentori che omettono la trasmissione dei rapporti di controllo di efficienza energetica causando l'attivazione dell'ispezione.

Con le presenti disposizioni si è proceduto, inoltre, ad individuare con maggiore dettaglio le tipologie degli impianti soggette al controllo di efficienza energetica nonché le anomalie di funzionamento dell'impianto che possono determinare condizioni di grave pericolo per l'utente e che richiedono un intervento immediato dal parte dell'Autorità competente.


Le disposizioni regionali approvate con il presente atto, sostituiscono integralmente le disposizioni e gli allegati di cui alla D.G.R. n. 961/2014. Oltre alla conferma dei modelli già allegati alle precedenti disposizioni si aggiungono ulteriori quattro modelli (allegati 8, 9, 10, 11) il cui scopo è semplificare e meglio puntualizzare la procedura relativa alle ispezioni.

I contenuti delle presenti disposizioni costituiscono il risultato di un processo di collaborativo confronto con le Autorità competenti, i rappresentanti delle Associazioni di categoria e le Associazioni dei consumatori le cui osservazioni hanno costruttivamente contribuito alla stesura delle nuove linee guida regionali.

Tutto ciò premesso si propone alla Giunta regionale:

Omissis

(Vedasi dispositivo deliberazione)



Regione Umbria

**DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, AMBIENTE, ENERGIA, CULTURA, BENI
CULTURALI E SPETTACOLO**

Servizio Energia, qualità dell'ambiente, rifiuti, attività estrattive

Nuove disposizioni regionali per la gestione degli impianti termici

1. Premessa

Con il Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 “Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell’articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192”, entrato in vigore il 12 luglio 2013, viene data piena attuazione alla direttiva europea 2002/91/CE, già parzialmente recepita con il Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192, inerente il rendimento energetico nell’edilizia.

Il D.P.R. 74/2013 definisce i criteri generali per l’esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione e l’ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici introducendo delle novità. Le attività di controllo, infatti, sono estese anche agli impianti di climatizzazione estiva, agli impianti alimentati da teleriscaldamento ed a quelli cogenerativi ed inoltre sono chiamate a verificare, oltre la sicurezza dell’impianto termico, l’efficienza energetica del sistema di climatizzazione. L’ispezione, invece, non è più vista come un controllo sanzionatorio ma come un’opportunità per valutare l’efficienza energetica del generatore e per stimare il suo corretto dimensionamento rispetto al fabbisogno energetico dell’edificio. Inoltre le ispezioni sono programmate in base a criteri che prevedono una maggiore attenzione verso impianti con potenze superiori a 100 kW, impianti dotati di generatori o macchine frigorifere con anzianità superiore a 15 anni ed impianti per cui non sia pervenuto il rapporto di controllo di efficienza energetica o per i quali, in fase di accertamento, siano emersi elementi di criticità.

Il D.P.R. 74/2013, inoltre, chiama le Regioni ad uniformare, sul proprio territorio, le attività di controllo ed ispezione degli impianti termici ed a provvedere ad istituire un catasto territoriale unico assicurando la copertura dei costi mediante la corresponsione di un contributo da parte dei responsabili degli impianti.

Con DGR 961 del 28 luglio 2014 la Giunta Regionale, al fine di attuare quanto previsto dal DPR 74/2013 e rendere omogenee sul territorio regionale le attività dei responsabili degli impianti, dei manutentori e delle Autorità competenti in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione ed ispezione degli impianti termici, ha approvato la prima versione delle presenti linee guida.

Con D.G.R. n. 609 del 30 maggio 2016 la Giunta Regionale ha attivato, a partire dal 1 agosto 2016, il Catasto Unico Regionale degli Impianti Termici (CURIT) e il Portale CURIT Umbria introducendo il bollino digitale e i servizi di pagamento elettronico.

A partire dal 1 agosto i manutentori utilizzano il Portale CURIT per acquistare i bollini, gestire le anagrafiche degli impianti e caricare i rapporti di controllo mentre le Autorità competenti l’utilizzano per gestire l’attività di accertamento documentale e di pianificazione delle ispezioni. I cittadini altresì, previa registrazione, possono verificare lo stato di manutenzione del proprio impianto.

Con il presente documento si procede all’aggiornamento dei contenuti delle Disposizioni di cui alla DGR 961/2014 alla luce dell’esperienza maturata e tenuto conto delle osservazioni e indicazioni avanzate dalle Autorità competenti, dalle Associazioni di categoria e dei consumatori. L’obiettivo è quello di completare un processo iniziato nel 2013 che porterà all’informatizzazione di tutte le fasi relative alla gestione degli impianti termici, ad una totale uniformità di comportamento da parte delle autorità competenti e dei manutentori e all’utilizzo di una modulistica unica a livello regionale.

Le presenti disposizioni regionali sostituiscono integralmente quelle approvate con D.G.R. n. 961/2014.

2. Autorità competenti

2.1 In base a quanto definito nell'Allegato A del D.Lgs 19 agosto 2005, n. 192 coordinato con il D.L. 4 giugno 2013, n. 63, l'Autorità competente è l'autorità responsabile dei controlli, degli accertamenti e delle ispezioni degli impianti termici.

3. Soggetti responsabili

3.1 L'esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione dell'impianto termico e il rispetto delle disposizioni di legge in materia di efficienza energetica sono affidati al responsabile dell'impianto che può delegarli ad un terzo (terzo responsabile) conformemente a quanto stabilito nell'art. 6 del D.P.R. n. 74/2013.

3.2 Il responsabile dell'impianto o il terzo responsabile da questi delegato deve ottemperare agli obblighi previsti sia al punto 5 "Controllo e manutenzione impianti termici" che al punto 6 "Controllo dell'efficienza energetica degli impianti termici" delle presenti "Disposizioni".

3.3 Il cambio di responsabilità deve essere comunicato dal nuovo responsabile di impianto all'Autorità competente tramite raccomandata o posta elettronica certificata:

- a) entro 10 giorni lavorativi se il cambio è conseguente alla nomina o revoca di un terzo responsabile o alla nomina di un nuovo responsabile di condominio utilizzando, rispettivamente, gli Allegati 3 e 4;
- b) entro 30 giorni lavorativi se il cambio è dovuto al subentro di un nuovo proprietario o occupante, utilizzando l'Allegato 2.

3.4 La revoca, la rinuncia o la decadenza dell'incarico di un terzo responsabile di cui al comma 5, lettere b) e c) dell'art. 6 del D.P.R. n. 74/2013, devono essere comunicate all'Autorità competente entro 10 giorni lavorativi, utilizzando l'Allegato 3.

4. Catasto Unico Regionale Impianti Termici

4.1 Con L.R. 26 novembre 2015, n. 17 la Regione Umbria ha istituito, ai sensi dell' articolo 10, comma 4 del DPR 16 aprile 2013, n. 74, il Catasto Energetico Regionale costituito dal Catasto Unico Regionale degli Impianti Termici (CURIT) e dal Catasto Regionale degli Attestati di Prestazione Energetica.

4.2 Successivamente al 1 agosto 2016, data di attivazione del CURIT stabilita con DGR 30 maggio 2016, n. 609, le Autorità competenti, i manutentori, gli ispettori si avvalgono del CURIT per la gestione delle attività inerenti gli impianti termici. Le società di distribuzione dei combustibili si avvalgono del CURIT per la comunicazione dei dati relativi alle utenze da esse rifornite.

5. Controllo e manutenzione degli impianti termici

5.1 Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione dell'impianto devono essere eseguite da ditte abilitate ai sensi del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37 conformemente alle prescrizioni e con la periodicità contenute nelle istruzioni tecniche per l'uso e la manutenzione rese disponibili dall'impresa installatrice dell'impianto ai sensi della normativa vigente (D.P.R. 74/2013, art. 7, c. 1).

5.2 Come previsto all'art. 7, comma 2 del D.P.R. 74/2013, qualora l'impresa installatrice non abbia fornito proprie istruzioni specifiche, o queste non siano più disponibili, le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione degli apparecchi e dei dispositivi facenti parte dell'impianto termico devono essere eseguite conformemente alle prescrizioni e con la periodicità contenute nelle istruzioni tecniche relative allo specifico modello elaborate dal fabbricante.

5.3 Ai sensi dell'art. 7, comma 3 del D.P.R. 74/2013, le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione delle restanti parti dell'impianto termico e degli apparecchi e dispositivi per i quali non siano disponibili né reperibili le istruzioni del fabbricante, devono essere eseguite secondo le

prescrizioni previste dalle normative UNI e CEI per lo specifico elemento o tipo di apparecchio o dispositivo.

5.4 Ai sensi dell'art. 7, comma 4 del D.P.R. 74/2013, gli installatori ed i manutentori degli impianti termici, nell'ambito delle rispettive responsabilità, devono definire e dichiarare esplicitamente al committente o all'utente, in forma scritta e facendo riferimento alla documentazione tecnica del progettista dell'impianto o del fabbricante degli apparecchi, quali siano le operazioni di controllo e manutenzione di cui necessita l'impianto da loro installato o mantenuto e con quale frequenza dette operazioni vadano effettuate.

5.5 Al termine delle operazioni di controllo e manutenzione l'operatore redige e sottoscrive un rapporto di controllo tecnico utilizzando i modelli di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 febbraio 2014.

5.6 I manutentori, provvedono, in occasione della prima operazione di controllo e manutenzione programmata, all'aggiornamento del libretto dell'impianto termico utilizzando i modelli di cui all'allegato I del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 febbraio 2014.

5.7 Il controllo di efficienza energetica è complementare e non sostitutivo delle operazioni di controllo e manutenzione degli impianti termici.

5.8 Gli impianti termici per la climatizzazione o produzione di acqua calda sanitaria devono essere muniti di un "Libretto di impianto per la climatizzazione". (D.P.R. 74/2013, art. 7, c. 5).

5.9 Il libretto di impianto per la climatizzazione è unico per ogni sistema edificio/impianto. Nel caso di impianti centralizzati, dove l'impianto di climatizzazione invernale è distinto dall'impianto di climatizzazione estiva, è possibile compilare due diversi libretti di impianto. Nel caso invece che un servizio sia centralizzato e all'altro si provveda in maniera autonoma, vanno anche compilati i libretti degli impianti autonomi.

6. Controllo dell'efficienza energetica degli impianti termici.

6.1 In base a quanto stabilito dal D.P.R. del 16 aprile 2013 n. 74, sono soggetti a controllo gli impianti termici di climatizzazione invernale di seguito elencati:

- impianti con generatore di calore a fiamma alimentati a combustibile liquido o solido non rinnovabile di potenza termica utile nominale maggiore di 10 kW;
- impianti con generatore di calore a fiamma alimentati a gas, metano o GPL di potenza termica utile nominale maggiore di 10 kW;
- impianti con macchine frigorifere e/o pompe di calore a compressione di vapore ad azionamento elettrico di potenza termica utile nominale maggiore di 12 kW;
- macchine frigorifere e/o pompe di calore ad assorbimento a fiamma diretta di potenza termica utile nominale maggiore di 12 kW;
- pompe di calore a compressione di vapore azionate da motore endotermico di potenza termica utile nominale maggiore o uguale a 12 kW;
- pompe di calore ad assorbimento alimentate con energia termica di potenza termica utile nominale maggiore o uguale a 12 kW;
- impianti alimentati da teleriscaldamento - sottostazione di scambio termico da rete ad utenza di potenza termica utile nominale maggiore di 10 kW;
- impianti di micro-cogenerazione di potenza elettrica nominale minore di 50 kW;
- unità cogenerative di potenza elettrica nominale maggiore o uguale a 50 kW;
- apparecchi individuali, di potenza termica utile nominale rispettivamente minori o uguali a 10 kW se generatori di calore e minori o uguali a 12 kW se macchine frigorifere, collegati allo stesso sistema di distribuzione la cui somma delle potenze utili nominali complessiva è superiore a 10 kW per i generatori di calore e a 12 kW per le macchine frigorifere.

6.2 Sono esclusi dall'attività di controllo di efficienza energetica:

- gli impianti di climatizzazione invernale ed estiva alimentati da combustibile liquido o solido

rinnovabile;

- gli apparecchi individuali non collegati allo stesso sistema di distribuzione se la potenza termica utile nominale è inferiore o uguale a 10 kW per i generatori di calore e inferiore a 12 kW per le macchine frigorifere;
- i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate;
- impianti ad uso promiscuo nei quali la potenza utile dedicata alla climatizzazione degli ambienti sia inferiore a quella dedicata alle esigenze tecnologiche e/o a fini produttivi, comprendenti anche la climatizzazione dei locali destinati ad ospitare apparecchi o sostanze che necessitano di temperature controllate.

6.3 Gli impianti termici di cui al punto 6.2 sono comunque soggetti all'attività di manutenzione e controllo di cui al punto 5.

6.4 Il controllo di efficienza energetica viene effettuato secondo le cadenze riportate nell'Allegato A del D.P.R. 74/2013 e deve essere eseguito in occasione degli interventi di controllo e manutenzione di cui al punto 5.

6.5 Il controllo di efficienza energetica deve essere inoltre effettuato:

- all'atto della prima messa in esercizio dell'impianto, a cura dell'installatore;
- nel caso di sostituzione degli apparecchi del sottosistema di generazione, come per esempio il generatore di calore;
- nel caso di interventi che non rientrino tra quelli periodici, ma tali da poter modificare l'efficienza energetica.

A partire dalla data di effettuazione delle operazioni sopra indicate, la successiva attività di controllo dell'efficienza energetica viene eseguita applicando la tempistica di cui al punto 6.4.

6.6 Ai sensi dell'art. 8, comma 6 del D.P.R. 74/2013, il rendimento di combustione rilevato nel corso del controllo deve risultare non inferiore ai valori limite riportati nell'Allegato B del medesimo D.P.R. 74/2013.

6.7 In occasione del controllo di efficienza energetica l'operatore redige e sottoscrive un rapporto di controllo di efficienza energetica utilizzando i modelli di cui agli allegati II, III, IV, V del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 febbraio 2014.

7. Trasmissione dei rapporti di controllo

7.1 I rapporti di controllo tecnico compilati dall'operatore a seguito delle attività di controllo e manutenzione degli impianti termici di cui al punto 5 nonché delle attività di controllo di efficienza energetica di cui al punto 6, devono essere redatti in duplice copia.

7.2 L'originale è rilasciato al responsabile dell'impianto che lo sottoscrive e lo allega al libretto di impianto. La copia, sottoscritta per presa visione dal responsabile dell'impianto, è conservata dal soggetto che effettua il controllo il quale provvede alla sua trasmissione in via telematica attraverso il portale CURIT.

7.3 La trasmissione del rapporto di controllo deve avvenire entro e non oltre 60 giorni dall'effettuazione del controllo.

7.4 I rapporti di controllo di efficienza energetica di cui al punto 6, privi del bollino di cui al punto 12, non sono validi e non possono essere né rilasciati al responsabile dell'impianto né caricati sul portale CURIT.

7.5 In caso di mancata trasmissione dei rapporti di controllo di efficienza energetica da parte del manutentore o di trasmissione oltre il termine di cui al punto 7.3, il manutentore è tenuto al pagamento all'Autorità competente di una somma di € 10,00 per ogni rapporto di controllo non trasmesso o trasmesso in ritardo, a titolo di rimborso spese per gli oneri di verifica e controllo.

7.6 Nei casi in cui, a seguito della mancata trasmissione del rapporto di controllo di efficienza energetica da parte del manutentore, venga attivata la procedura di visita ispettiva di cui al punto 11 con effettuazione del sopralluogo presso l'impianto, il manutentore deve corrispondere all'Autorità competente, a titolo di rimborso spese, la somma di € 50,00, comprensiva dell'addebito di cui al punto 7.5.

7.7 Qualora il manutentore non provveda all'invio del rapporto di controllo e al pagamento della somma di cui al punto 7.5 o al punto 7.6 nei 30 giorni successivi alla richiesta di pagamento, l'Autorità competente procederà ad inviare una diffida e, trascorsi ulteriori 30 giorni, alla sospensione delle credenziali di accesso al CURIT del manutentore.

8. Accertamenti dei rapporti di controllo di efficienza energetica

8.1 Ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 74/2013, l'Autorità competente provvede all'accertamento dei rapporti di controllo di efficienza energetica pervenuti e, qualora ne rilevi la necessità, si attiva presso i responsabili degli impianti affinché procedano agli adeguamenti eventualmente necessari.

8.2 Come previsto dall'art. 9, comma 4 del D.P.R. 74/2013, l'accertamento del rapporto di controllo di efficienza energetica inviato dal manutentore è ritenuto sostitutivo dell'ispezione per gli impianti di potenza termica utile nominale complessiva compresa tra 10 kW e 100 kW, alimentati a gas (metano e GPL), destinati alla climatizzazione invernale e alla produzione di acqua calda sanitaria, nonché per gli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale complessiva compresa tra 12 e 100 kW.

8.3 In fase di accertamento documentale dei rapporti di efficienza energetica degli impianti di qualsiasi potenza:

- a) qualora si rilevino carenze che possano determinare condizioni di grave pericolo per l'incolumità delle persone e delle cose senza che il manutentore abbia predisposto le specifiche prescrizioni, l'Autorità competente deve segnalare tempestivamente l'anomalia al Comune competente per territorio che provvederà ad effettuare un controllo in campo e, se del caso, ad ordinare la disattivazione dell'impianto. La riattivazione dell'impianto potrà avvenire solo dopo i necessari lavori di adeguamento alle norme e il conseguente rilascio, da parte della ditta esecutrice degli interventi, della dichiarazione di conformità ai sensi del D.M. 37/08;

Tali carenze nello specifico comprendono:

- presenza di perdite di combustibile liquido;
- tenuta dell'impianto interno e raccordi con il generatore non idonea;
- presenza di riflusso dei prodotti della combustione negli ambienti interni;
- dispositivi di sicurezza manomessi e/o cortocircuitati;
- controllo della valvola di sicurezza alla sovrappressione a scarico libero negativo;
- dimensioni delle aperture di ventilazione/areazione non adeguate ai sensi della normativa vigente;

- b) qualora il tecnico dichiarerà, in riferimento ai punti B,C,D,E del Rapporto di controllo di efficienza energetica, che l'apparecchio non può essere messo in servizio ed usato normalmente senza compromettere la sicurezza delle persone, degli animali e dei beni, il responsabile dell'impianto ha 60 giorni di tempo per provvedere all'adeguamento dell'impianto e far eseguire un nuovo controllo di efficienza energetica. Se il nuovo rapporto di controllo non attesta che il responsabile dell'impianto ha provveduto alla risoluzione dell'anomalia, l'Autorità competente programma un'ispezione con addebito con le modalità di cui al punto 11;
- c) qualora si evidenzino altre anomalie o difformità, l'Autorità competente valuta, in base alla gravità dell'anomalia o difformità riscontrata, se assumere provvedimenti finalizzati all'adeguamento della stessa e, nel caso, programma un'ispezione con addebito con le modalità di cui al punto 11;
- d) in caso di difformità tra i dati in possesso dell'Autorità competente e le informazioni contenute nei rapporti tecnici trasmessi, il responsabile dell'impianto dovrà comunicare entro 30 giorni le

informazioni richieste dall'Autorità competente. Il non rispetto del suddetto termine comporterà un'ispezione con addebito con le modalità di cui al punto 11.

9. Impianti termici soggetti a ispezione

9.1 Sono soggetti alle ispezioni gli impianti termici, sia autonomi che centralizzati, alimentati con combustibile gassoso, liquido o solido non rinnovabile, aventi le seguenti caratteristiche:

- a) impianti di climatizzazione invernale con potenza termica utile nominale complessiva superiore a 10 kW ;
- b) impianti di climatizzazione estiva con potenza termica utile nominale complessiva superiore o uguale a 12 kW;
- c) impianti per la produzione di acqua calda sanitaria di potenza termica utile nominale complessiva superiore a 10 kW con esclusione di quelli al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate. Si precisa che tra le singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate sono da intendersi comprese anche:
 - gli edifici residenziali monofamiliari
 - le singole unità immobiliari utilizzate come sedi di attività professionali, commerciali o associative che prevedono un uso di acqua calda sanitaria comparabile a quello tipico di una destinazione puramente residenziale.

9.2 Sono soggetti ad ispezione gli impianti termici di cui al punto 9.1 per i quali non sono stati effettuati controlli di efficienza energetica entro il termine di 90 giorni dalla scadenza prevista per la loro esecuzione. L'attività ispettiva viene effettuata con addebito a carico del responsabile dell'impianto.

9.3 Non sono soggetti a visita ispettiva con addebito a carico del responsabile dell'impianto:

- a) gli impianti termici che risultano dotati di un rapporto di controllo di efficienza energetica in corso di validità rilasciato in data antecedente al giorno di invio della notifica della visita ispettiva;
- b) gli impianti termici disattivati di cui al punto 13.1;
- c) gli impianti termici esclusi dall'attività di controllo di efficienza energetica.

9.4 Preliminarmente all'espletamento dell'ispezione, l'Autorità competente effettua le verifiche necessarie al fine di accertare la sussistenza dei presupposti per lo svolgimento dell'ispezione stessa.

9.5 L'Autorità competente, entro 60 giorni dal termine di cui al punto 9.2, provvede a comunicare al responsabile dell'impianto la cessata validità del rapporto di controllo.

10. Oggetto e frequenza delle ispezioni

10.1 L'ispezione comprende una valutazione di efficienza energetica del generatore, una stima del suo corretto dimensionamento rispetto al fabbisogno energetico per la climatizzazione invernale ed estiva dell'edificio con riferimento al progetto dell'impianto, se disponibile, nonché una consulenza sui possibili interventi atti a migliorare il rendimento energetico dell'impianto in modo economicamente conveniente.

10.2 Ai fini degli obiettivi del miglioramento dell'efficienza energetica le ispezioni sono programmate, a partire dagli impianti con età superiore a 15 anni, in base ai seguenti ulteriori criteri e priorità:

- a) impianti per i quali non sia pervenuto il rapporto di controllo di efficienza energetica;
- b) impianti per i quali risulti la non riconducibilità a rendimenti superiori a quelli stabiliti nell'*Allegato B* del D.P.R. n. 74/2013;
- c) impianti per i quali siano emersi elementi di criticità nella fase di accertamento di cui al punto 8;
- d) secondo l'ordine e le cadenze riportate nella seguente tabella, in funzione delle potenze e delle tipologie degli impianti:

| Servizio | Alimentazione | Potenza termica utile nominale ⁽¹⁾ | Accertamenti e cadenza delle ispezioni sul 100% degli impianti |
|---|---|---|---|
| Climatizzazione invernale o produzione di acqua calda sanitaria | Gas metano o GPL | Compresa tra 10 kW e 100 kW | Accertamento del rapporto di controllo di efficienza energetica |
| | | Superiore a 100 kW | Ispezioni ogni 4 anni |
| | Combustibile liquido o solido non rinnovabile | Compresa tra 10 kW e 20 kW | Accertamento del rapporto di controllo di efficienza energetica |
| | | Compresa tra 20 kW e 100 kW | Ispezioni ogni 4 anni |
| Superiore a 100 kW | Ispezioni ogni 2 anni | | |
| Tutti ⁽²⁾ | Macchine frigorifere/Pompe di calore | Compresa tra 12 kW e 100 kW | Accertamento del rapporto di controllo di efficienza energetica |
| | | Superiore a 100 kW | Ispezioni ogni 4 anni |
| | Cogenerazione e teleriscaldamento | Superiore a 10 kW | Accertamento del rapporto di controllo di efficienza energetica |

(1) I limiti degli intervalli sono riferiti alla potenza utile nominale complessiva dei generatori e delle macchine frigorifere che servono lo stesso impianto.

(2) Climatizzazione invernale, climatizzazione estiva, produzione di acqua calda sanitaria.

10.3 Il costo delle ispezioni di cui al punto 10.2 lettere a), b), c) sono a carico del responsabile dell'impianto.

10.4 Il costo delle ispezioni di cui al punto 10.2 lettera d) sono a carico dell'Autorità competente purché l'impianto sia dotato di un rapporto di controllo in corso di validità rilasciato in data antecedente al giorno di invio della notifica della visita ispettiva.

11. Esecuzione delle ispezioni

11.1 L'ispezione sull'impianto termico è annunciata al responsabile dell'impianto, a cura dell'Autorità competente, con almeno 15 giorni d'anticipo mediante raccomandata o posta elettronica certificata utilizzando i modelli di avviso riportati negli Allegati 10 e 11 corredati dei modelli precompilati di richiesta di annullamento riportati negli Allegati 8 e 9.

11.2 La data programmata per l'ispezione potrà essere modificata qualora l'utente ne faccia richiesta per iscritto o ne dia comunicazione anche telefonica con almeno 3 giorni di anticipo.

11.3 Qualora l'ispezione non possa essere effettuata nella data concordata per cause imputabili al responsabile dell'impianto, allo stesso è addebitato l'importo di cui al punto 11.21. In caso di assenza del responsabile dell'impianto l'ispettore rilascia un avviso di mancato appuntamento. L'Autorità competente provvede a comunicare al responsabile dell'impianto, con le modalità sopra previste, una nuova data per l'effettuazione della visita ispettiva.

11.4 Qualora anche la seconda visita non si possa effettuare per causa imputabile al responsabile dell'impianto, oltre all'onere di cui al punto 11.21, l'Autorità competente, su segnalazione dell'ispettore, provvede ad informare il Comune per gli eventuali provvedimenti di competenza a tutela della pubblica incolumità. Nel caso in cui si tratti di un impianto alimentato a gas di rete, sarà informata l'azienda distributrice per i provvedimenti previsti ai sensi dell'art. 16, comma 6, del D.Lgs. 23 maggio 2000 n. 164 "Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144" e successive modifiche.

11.5 Entro il termine di 10 giorni dal ricevimento dell'avviso di ispezione, il responsabile di impianto può trasmettere all'Autorità competente, utilizzando, a seconda dei casi, i modelli riportati negli Allegati 8 e 9, la richiesta di annullamento dell'ispezione nel caso in cui ritenga che non sussistano i presupposti per lo svolgimento dell'ispezione stessa. L'invio della richiesta di annullamento sospende i termini di esecuzione dell'ispezione.

11.6 A seguito del ricevimento della richiesta di cui al punto precedente, l'Autorità competente esamina le motivazioni riportate nella stessa e, se necessario, richiede, al responsabile dell'impianto, gli opportuni chiarimenti e integrazioni.

11.7 Se, al termine dell'iter valutativo di cui al punto precedente, l'Autorità competente non ritiene accoglibile l'istanza di annullamento dell'ispezione, trasmette all'interessato una nota di diniego motivato confermando l'ispezione. Qualora il responsabile dell'impianto non riceva risposte da parte dell'Autorità competente entro il termine di 20 giorni dall'invio dell'ultima comunicazione, l'istanza di annullamento dell'ispezione si considera accolta.

11.8 Il responsabile dell'impianto:

- a) può delegare una persona maggiorenne di sua fiducia in caso di impedimento ad essere presente durante l'ispezione;
- b) ha facoltà di farsi assistere, durante l'ispezione, dal proprio manutentore;
- c) deve mettere a disposizione dell'ispettore la documentazione relativa all'impianto e precisamente:
 - il libretto di impianto regolarmente compilato comprensivo, almeno, dell'ultimo rapporto di efficienza energetica;
 - le istruzioni riguardanti la manutenzione di cui all'art. 7 commi 1, 2, 3 e 4 del D.P.R. n. 74/2013;
 - la dichiarazione di conformità o la dichiarazione di rispondenza ai sensi del D.M. 37/08;
 - l'attestato di prestazione energetica (APE) qualora presente;
 - nei casi previsti, il Certificato di Prevenzione Incendi, la documentazione INAIL (ex ISPESL) e quant'altro necessario secondo la tipologia dell'impianto;
- d) deve firmare per ricevuta e presa visione le copie del rapporto di prova compilate dall'ispettore.

11.9 L'ispettore

- a) deve:
 - presentarsi all'appuntamento nella fascia oraria indicata nell'avviso;
 - essere munito di apposita tessera di riconoscimento con fotografia;
 - mantenere sempre un contegno corretto e cortese nei confronti dell'utente;
 - eseguire i controlli e le misurazioni riportate nei pertinenti rapporti di prova;
 - annotare le pertinenti osservazioni e prescrizioni sul rapporto di prova;
 - compilare in duplice copia il rapporto di prova, utilizzando il modello in Allegato 1. Una copia deve essere consegnata al responsabile dell'impianto mentre l'altra deve essere conservata nell'archivio del verificatore il quale, entro 30 giorni dall'effettuazione della verifica ispettiva, deve provvedere al caricamento dei dati del rapporto di prova nel CURIT;
- b) non deve:
 - eseguire interventi sull'impianto;
 - indicare nominativi di progettisti, installatori, manutentori e informazioni di carattere pubblicitario o commerciale su prodotti o aziende;
 - esprimere giudizi o apprezzamenti di ogni genere riguardanti l'impianto i suoi componenti e gli operatori che sono intervenuti sullo stesso;
- c) accerta:
 - le generalità del responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico o della persona delegata;
 - la presenza o meno della documentazione di cui al precedente punto 11.8 lettera c);
 - che il libretto di impianto sia correttamente tenuto e compilato in ogni sua parte;
 - che la conduzione e gestione dell'impianto, comprese le operazioni di manutenzione siano state eseguite secondo le norme vigenti.

11.10 L'ispettore può riservarsi di non completare, annotandolo, la parte del rapporto di prova relativa agli "Interventi atti a migliorare il rendimento energetico" e la parte relativa alla "Stima del dimensionamento del/i generatore/i". In questo caso dovrà spedire entro 30 giorni al responsabile dell'impianto, tramite l'Autorità competente, le apposite relazioni di dettaglio che saranno allegate al rapporto di prova.

11.11 Nessuna somma di denaro deve essere consegnata a qualsiasi titolo all'ispettore.

11.12 In presenza di situazioni di pericolo immediato, l'ispettore prescrive la tempestiva disattivazione dell'impianto e informa l'Autorità competente e il Comune interessato. La riattivazione dell'impianto potrà avvenire solamente dopo i necessari lavori di messa a norma e conseguente rilascio della dichiarazione di conformità ai sensi del D.M. 37/08.

11.13 Nel caso in cui, durante l'ispezione sui generatori a fiamma alimentati a combustibile gassoso o liquido, venga rilevato un rendimento di combustione inferiore ai limiti fissati dall'*Allegato B* del D.P.R. 74/2013 e ss.mm.ii, questo, entro 60 giorni, deve essere ricondotto nei limiti dei valori ammessi, mediante operazioni di manutenzione effettuate dal tecnico manutentore, fermo restando l'esclusione del generatore dalla conduzione in esercizio continuo di cui all'art. 4, comma 6, lettera e) del D.P.R. 74/2013. Il responsabile dell'impianto, dopo l'intervento di manutenzione, dovrà inviare all'Autorità competente la dichiarazione di cui all'*Allegato 6*. Nel caso che la suddetta dichiarazione non venga inviata entro i termini di cui sopra, l'Autorità competente eseguirà una nuova ispezione con addebito.

11.14 Se durante l'intervento manutentivo di cui al punto precedente si rileva l'impossibilità di ricondurre il rendimento di combustione entro i limiti fissati dall'*Allegato B* al D.P.R. 74/2013, il generatore dovrà essere sostituito entro 180 giorni dalla data del controllo effettuato dall'ispettore. Entro 30 giorni dalla sostituzione del generatore di calore, il responsabile avviserà l'Autorità competente utilizzando il modello di cui all'*Allegato 7*.

11.15 Trascorsi i termini di cui al punto precedente senza che l'Autorità competente abbia ricevuto la dichiarazione di cui al punto 11.13 o la comunicazione di cui all'*Allegato 7* o la scheda identificativa dell'impianto attestante la sostituzione del generatore, sarà applicata al responsabile dell'impianto la sanzione amministrativa prevista al comma 5, art. 15 del D.Lgs. 192/2005 e ss.mm.ii.

11.16 Nel caso in cui, durante l'ispezione, si rilevino difformità dell'impianto termico rispetto alla normativa vigente, l'ispettore prescrive l'adeguamento. Il responsabile dell'impianto può eseguire gli interventi entro 60 giorni prorogabili, su richiesta del responsabile dell'impianto termico al soggetto esecutore, per altri 60 per dimostrati motivi tecnici e/o procedurali e/o autorizzativi. Ad intervento effettuato, il responsabile dell'impianto trasmette al soggetto esecutore la dichiarazione di cui all'*Allegato 6* e, quando prevista, la relazione di conformità ai sensi del D.M. 37/08.

11.17 Qualora, in base alla documentazione prodotta entro i termini previsti dai precedenti commi non si rilevi l'avvenuto adeguamento alle norme vigenti in materia, l'Autorità competente effettua un'ispezione con addebito.

11.18 Nel caso che l'ispezione di cui al punto 11.17 dia esito negativo, sono applicate le sanzioni amministrative previste al comma 5, art. 15 del D.Lgs. 192/05 e ss.mm.ii. Qualora l'impianto sia alimentato a gas di rete, sarà informata, inoltre, l'azienda distributrice per i provvedimenti previsti ai sensi dell'art.16, comma 6, del D.Lgs. 23 maggio 2000 n. 164 "Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144" e successive modifiche.

11.19 Il costo dell'attività ispettiva, qualora sia a carico del responsabile dell'impianto, in ragione delle fasce di potenza, è quello riportato nelle seguenti tabelle:

| Generatori di calore a fiamma | |
|---|--|
| Potenza utile nominale complessiva dell'impianto | Importo in € (IVA compresa) |
| inferiore o uguale a 35 kW | € 140,00 |
| da 35,1 kW a 116 kW | € 200,00 |
| da 116,1 kW a 350 kW | € 250,00 |
| superiore o uguale a 350 kW | € 300,00 |

| Altre tipologie d'impianto | |
|---|--|
| Tipologia impianto | Importo in € (IVA compresa) |
| Impianti con macchine frigorifere/pompe di calore aventi potenza utile nominale complessiva fino a 100 kW | € 100,00 |
| Impianti con macchine frigorifere/pompe di calore aventi potenza utile nominale complessiva > 100 kW | € 200,00 |
| Impianti alimentati da teleriscaldamento (sottostazioni) | € 100,00 |
| Impianti cogenerativi | € 300,00 |

11.20 Nel caso in cui l'impianto sia servito da più generatori aventi lo stesso sottosistema di distribuzione la potenza utile nominale complessiva dell'impianto è determinata dalla somma delle potenze utili nominali dei singoli generatori.

11.21 In caso di mancato appuntamento di cui al punto 11.3 o di mancato invio della richiesta di annullamento di cui al punto 11.5, a seguito dell'effettuazione del programmato sopralluogo della visita ispettiva viene addebitato al responsabile dell'impianto un importo, calcolato in modo forfettario, di Euro 30,00 (IVA compresa) a titolo di parziale rimborso spese.

12. Bollino

12.1 Come stabilito all'art. 10 del D.P.R. 74/2013, ai fini della copertura dei costi per l'adeguamento e la gestione del catasto degli impianti termici, nonché per gli accertamenti e le ispezioni sugli impianti stessi, è prevista la corresponsione di un contributo da parte dei responsabili degli impianti.

12.2 Il contributo di cui al punto 12.1 viene versato in occasione del controllo di efficienza energetica di cui al punto 6.

12.3 La corresponsione del contributo di cui al punto 12.1 avviene attraverso il segno identificativo denominato "Bollino", avente costo pari a € 15,00 su tutto il territorio regionale.

12.4 La Regione provvede a rimodulare l'importo del bollino sulla base della verifica dei costi effettivamente sostenuti per la gestione del CURIT nonché per lo svolgimento degli accertamenti e delle ispezioni sugli impianti termici.

12.5 Il Bollino è costituito da un codice alfanumerico digitale che deve essere riportato sul rapporto di controllo di efficienza energetica dal manutentore o installatore che provvede al suo acquisto attraverso il portale CURIT.

12.6 Nel rispetto del principio di equità, il contributo viene determinato sulla base della fascia di potenza entro la quale ricade l'impianto. Nel caso in cui l'impianto sia servito da più generatori aventi lo stesso sottosistema di distribuzione, la potenza è determinata dalla somma delle potenze utili nominali dei singoli generatori.

12.7 L'importo del contributo, in funzione della potenza dell'impianto termico, è indicato nelle seguenti tabelle:

Generatori di calore a fiamma

| Potenza utile nominale complessiva dell'impianto (kW) | Contributo |
|---|------------|
| Fino a 100 | 1 bollino |
| Da 101 a 200 | 3 bollini |
| Da 201 a 300 | 5 bollini |
| Superiori a 300 | 7 bollini |

Altre tipologie d'impianto

| Tipologia impianto | Contributo |
|--|------------|
| Impianti con macchine frigorifere/ pompe di calore aventi potenza utile nominale complessiva fino a 100 kW | 1 bollino |
| Impianti con macchine frigorifere/ pompe di calore aventi potenza utile nominale complessiva > 100 kW | 3 bollini |
| Impianti alimentati da teleriscaldamento (sottostazioni) | 1 bollini |
| Impianti cogenerativi | 7 bollini |

13. Impianti termici o generatori disattivati

13.1 Sono considerati impianti termici o generatori disattivati quelli privi di parti essenziali senza le quali l'impianto termico o il generatore non può funzionare. La disattivazione dovrà essere effettuata a cura del manutentore il quale dovrà annotarla nel libretto d'impianto. Sono assimilati agli impianti disattivati quelli sprovvisti di contratto di allaccio ad una rete di distribuzione di energia indispensabile per il funzionamento dell'impianto.

13.2 I responsabili degli impianti termici dove è stato disattivato l'intero impianto o singoli generatori devono trasmettere all'Autorità competente, entro 30 giorni dalla data di disattivazione, apposita dichiarazione il cui modello è riportato nell'Allegato 5. Una copia di tale dichiarazione è allegata al libretto d'impianto.

13.3 Qualora la disattivazione di un impianto non sia comunicata con le modalità previste al punto 13.2, in caso di invio dell'avviso della visita ispettiva, sono previste le seguenti procedure:

- a) annullamento dell'ispezione su impianti disattivati con documentazione trasmessa all'Autorità competente entro 10 gg dalla notifica;
- b) addebito al responsabile dell'impianto dell'importo di cui al punto 11.21 a titolo di rimborso spese nel caso di effettuazione del sopralluogo della visita ispettiva di impianti disattivati con documentazione non trasmessa all'Autorità competente entro 10 gg dalla notifica.

13.4 L'eventuale riattivazione di un impianto disattivato può avvenire solo dopo l'esecuzione di un intervento di manutenzione e controllo di efficienza energetica e la conseguente trasmissione del relativo rapporto all'Autorità competente con le modalità previste al punto 7.

14. Situazioni particolari

14.1 Nel caso in cui, durante le operazioni di ispezione, si riscontri la presenza di generatori di calore o impianti mai denunciati, l'ispettore ne prende nota. Il responsabile dell'impianto, fatte salve le eventuali sanzioni amministrative, procederà alla regolarizzazione entro 30 giorni trasmettendo all'Autorità competente la scheda identificativa dell'impianto aggiornata.

14.2 Qualora l'ispezione non possa avere luogo a causa dell'inesistenza dell'impianto termico o presenza di apparecchiature che non rientrano nella definizione di impianto termico, il responsabile dell'impianto non è soggetto al pagamento di nessun addebito mentre l'ispettore dovrà annotare la circostanza sul rapporto di prova in modo da poter successivamente aggiornare il catasto impianti di cui al punto 4.

14.3 Nel caso di rifiuto del responsabile dell'impianto o del suo delegato di sottoscrivere il rapporto di prova, l'ispettore procede ad annotare la circostanza sul rapporto che comunque, in copia, è consegnato o successivamente notificato all'interessato.

15. Sanzioni

15.1 Il proprietario o il conduttore dell'unità immobiliare, l'amministratore del condominio, o l'eventuale terzo che se ne è assunta la responsabilità, qualora non abbia provveduto alle operazioni di controllo degli impianti di climatizzazione di cui ai punti 5 e 6, è punito con la sanzione amministrativa di cui al comma 5, art. 15 del D.Lgs. 192/2005 e all'art. 11 del D.P.R. n. 74/2013.

15.2 L'operatore incaricato dell'attività di controllo che non abbia provveduto a redigere e sottoscrivere il rapporto di controllo di cui ai punti 5 e 6, è punito con la sanzione amministrativa di cui al comma 6, art. 15 del D.Lgs. 192/2005 e all'art. 11 del D.P.R. n. 74/2013.

15.3 Le sanzioni di cui al presente articolo sono applicate dalle Autorità competenti in materia di controllo e vigilanza sugli impianti termici secondo le modalità stabilite con Legge Regionale 30 maggio 1983, n. 15 "Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di Enti da essa delegati" e s.m. e i. e con Legge 24 novembre 1981, n. 689.

15.4 Le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni concorrono alla copertura dei costi di controllo e ispezione degli impianti termici.

16. Relazione Biennale sulle ispezioni degli impianti termici

16.1 In ottemperanza a quanto previsto dal comma 10, art. 9 del D.P.R. 74/2013, con cadenza annuale ed entro la data del 30 settembre, le Autorità competenti trasmettono alla Regione una relazione sulle caratteristiche e sullo stato di efficienza e manutenzione degli impianti termici nel territorio di propria competenza. La Regione predispone una relazione di sintesi sullo stato di esercizio e manutenzione degli impianti termici nel territorio Regionale entro il 31 dicembre dello stesso anno, prevedendone la divulgazione.

17. Fornitura dei dati da parte delle società di distribuzione di combustibile

17.1 In ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. 192/2005, art. 9, comma 3, lett. b), le società di distribuzione dei diversi tipi di combustibile a uso degli impianti termici hanno l'obbligo di comunicare al Servizio regionale competente entro il 31 dicembre di ogni anno, con le modalità indicate nel Portale CURIT Umbria, l'ubicazione e la titolarità delle utenze da esse rifornite.

18. Disposizione transitoria.

18.1 Nei casi in cui i tecnici installatori e manutentori si siano trovati nell'oggettiva impossibilità di trasmettere i rapporti di controllo di efficienza energetica a causa dell'assenza o indisponibilità dei pregressi sistemi di gestione dei catasti degli impianti termici, le Autorità competenti autorizzano, con proprio atto, installatori e manutentori al caricamento, entro il termine del 31/07/2017, dei rapporti di controllo mancanti. Nei casi di cui sopra, i tecnici installatori e manutentori non sono assoggettati al pagamento degli addebiti previsti ai punti 7.5 e 7.6.

Allegato 1

RAPPORTO DI PROVA
ISPEZIONE IMPIANTI CON GENERATORE DI CALORE A FIAMMA
 (ai sensi del D.Lgs. 192/05 e del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 74)

Foglio n° 1 di

| 1. DATI GENERALI | | | |
|--|---|---|---|
| a) Catasto impianti/codice | | | |
| b) Ispezione | Data: | Ora: | Numero: |
| c) Rapporto di controllo efficienza energetica | Inviato <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No | Bollino presente <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No | Data compilazione: |
| d) Ispettore | Cognome e nome: | | Estremi/qualifica: |
| e) Impianto | Data prima installazione: | Potenze termiche nominali totali: | al focolare (kW) Utile (kW) |
| f) Ubicazione | Comune: | | Località: |
| | Indirizzo: | | |
| g) Responsabile | Occupante <input type="checkbox"/> | Proprietario <input type="checkbox"/> | Terzo Responsabile <input type="checkbox"/> Amministratore di Condominio <input type="checkbox"/> |
| h) Occupante | Cognome e nome | | |
| | Ragione sociale | | |
| | Comune | | |
| | Indirizzo | | |
| | Telefono /Fax | | |
| | E-mail | | |
| | <input type="checkbox"/> C.F. <input type="checkbox"/> P.IVA | | |
| i) Proprietario | Cognome e nome | | |
| | Ragione sociale | | |
| | Comune | | |
| | Indirizzo | | |
| | Telefono /Fax | | |
| | E-mail | | |
| | <input type="checkbox"/> C.F. <input type="checkbox"/> P.IVA | | |
| j) T. Resp./Manutentore | Cognome e nome | | |
| | Ragione sociale | | |
| | Comune | | |
| | Indirizzo | | |
| | Telefono /Fax | | |
| | E-mail | | |
| | <input type="checkbox"/> P.IVA | | |
| k) Amministratore Cond. | Cognome e nome | | |
| | Ragione sociale | | |
| | Comune | | |
| | Indirizzo | | |
| | Telefono /Fax | | |
| | E-mail | | |
| | <input type="checkbox"/> P.IVA | | |
| l) Delegato | Cognome e nome: | | Delega <input type="checkbox"/> presente <input type="checkbox"/> assente |
| 2. DESTINAZIONE | | | |
| a) Categoria dell'edificio | <input type="checkbox"/> E.1 | <input type="checkbox"/> E.2 | <input type="checkbox"/> E.3 <input type="checkbox"/> E.4 <input type="checkbox"/> E.5 <input type="checkbox"/> E.6 <input type="checkbox"/> E.7 <input type="checkbox"/> E.8 |
| b) Unità immobiliari servite | <input type="checkbox"/> Unica <input type="checkbox"/> Più unità | c) Uso dell'impianto <input type="checkbox"/> Riscaldamento ambienti <input type="checkbox"/> Produzione Acqua Calda Sanitaria | |
| d) Volume lordo riscaldato | (m ³) | e) Combustibile <input type="checkbox"/> Gas naturale <input type="checkbox"/> GPL <input type="checkbox"/> Gasolio <input type="checkbox"/> Altro: | |
| f) Trattamento dell'acqua | in riscaldamento | <input type="checkbox"/> Non richiesto <input type="checkbox"/> Assente <input type="checkbox"/> Filtrazione <input type="checkbox"/> Addolcimento <input type="checkbox"/> Cond. chimico | |
| | in produzione di ACS | <input type="checkbox"/> Non richiesto <input type="checkbox"/> Assente <input type="checkbox"/> Filtrazione <input type="checkbox"/> Addolcimento <input type="checkbox"/> Cond. chimico | |
| 3. CONTROLLO DELL'IMPIANTO | | | |
| a) Installazione interna: locale idoneo | <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Nc | b) Installazione esterna: generatori idonei | <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Nc |
| c) Sistema di ventilazione sufficiente | <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Na | d) Sistema evacuazione fumi idoneo (esame visivo) | <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Nc |
| e) Cartellonistica prevista presente | <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Na | f) Mezzi estinzione incendi presenti e revisionati | <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Na |
| g) Interruttore generale presente | <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Na | h) Rubinetto intercettazione esterno presente | <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Na |
| i) Assenza perdite comb. (esame visivo) | <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Nc | j) Sistema regolazione temp. ambiente funzionante | <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Nc |
| 4. STATO DELLA DOCUMENTAZIONE | | | |
| a) Libretto di impianto presente | <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No | b) Libretto di impianto compilato in tutte le sue parti | <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No |
| c) Dic. conformità/rispondenza presente | <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No | d) Libretti uso e manut. Generatori/impianto presenti | <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No |
| e) C.P.I. presente (ove richiesto) | <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Na | f) Pratica INAIL presente (già ISPESL) | <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Na |
| g) APE presente | <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No | | |
| 5. INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO ENERGETICO DELL'IMPIANTO | | | |
| a) Check-list | <input type="checkbox"/> Adozione di valvole termostatiche sui corpi scaldanti | <input type="checkbox"/> Isolamento della rete di distribuzione nei locali non riscaldati | |
| | <input type="checkbox"/> Introduzione di un sistema di trattamento dell'acqua | <input type="checkbox"/> Sostituzione sistema regolazione on/off con uno programmabile | |
| b) Interventi atti a migliorare il rendimento energetico | <input type="checkbox"/> Non sono stati individuati interventi economicamente convenienti | | |
| | <input type="checkbox"/> Si allega relazione di dettaglio <input type="checkbox"/> Si rimanda a relazione di dettaglio successiva | | |
| | <input type="checkbox"/> Valutazione non eseguita, motivo: | | |
| c) Stima del dimensionamento del/i generatore/i | <input type="checkbox"/> Dimensionamento corretto | | <input type="checkbox"/> Dimensionamento non corretto |
| | <input type="checkbox"/> Non controllabile | | <input type="checkbox"/> Si rimanda a relazione di dettaglio successiva |

Allegato 1

Foglio n° _____ di _____ Catasto impianti/codice: _____ Data dell'ispezione: _____ N° _____

| 6. GENERATORE | | | |
|-----------------------------------|--|-------------------------------|---|
| a) Generatore | N° | di | k) <i>Dati nominali:</i> |
| b) Data installazione | | | Potenza termica al focolare: (kW) |
| c) Fluido termovettore | <input type="checkbox"/> Acqua | <input type="checkbox"/> Aria | <input type="checkbox"/> Altro: |
| d) Modalità di evacuazione fumi | <input type="checkbox"/> Naturale <input type="checkbox"/> Forzata | | Potenza termica utile: (kW) |
| e) Costruttore caldaia | | | da: (kW) |
| f) modello e matricola caldaia | | | a: (kW) |
| g) Costruttore bruciatore | | | l) <i>Dati misurati:</i> |
| h) modello e matricola bruciatore | | | Portata di combustibile: (m ³ /h) (kg/h) |
| i) Tipologia gruppo termico | <input type="checkbox"/> Singolo <input type="checkbox"/> Modulare <input type="checkbox"/> Tubo o nastro radiante <input type="checkbox"/> Generatore ad aria calda | | |
| j) Classificazione DPR 660/96 | <input type="checkbox"/> Standard <input type="checkbox"/> A bassa temperatura <input type="checkbox"/> A gas a condensazione | | |

| 7. MANUTENZIONE E ANALISI | |
|---|---|
| a) Operazioni di controllo e manutenzione | Frequenza <input type="checkbox"/> Semestrale <input type="checkbox"/> Annuale <input type="checkbox"/> Biennale <input type="checkbox"/> Altra: |
| | Ultima manutenzione prevista effettuata <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No In data: |
| b) Rapporto controllo efficienza energetica | Presente <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No Con Osservazioni <input type="checkbox"/> Raccomandazioni <input type="checkbox"/> Prescrizioni <input type="checkbox"/> |

| 8. MISURA DEL RENDIMENTO DI COMBUSTIONE (UNI 10389 -1) | | | | | | |
|---|--------|----|---|------------|------------|------------|
| a) Modulo termico | N° | di | b) Indice di fumosità (solo per combustibili liquidi) | 1° misura: | 2° misura: | 3° misura: |
| c) Strumento utilizzato | Marca: | | Modello: | | Matricola: | |
| d) Valori Misurati (media delle tre misure) | | | e) Valori Calcolati | | | |
| Temperatura del fluido di mandata (°C) | | | Indice d'aria (n) | | | |
| Temperatura dell'aria comburente (°C) | | | CO nei fumi secchi e senz'aria (ppm) | | | |
| Temperatura dei fumi (°C) | | | Potenza termica persa al camino Qs(%) | | | |
| O ₂ (%) <input type="checkbox"/> oppure CO ₂ (%) <input type="checkbox"/> | | | Recupero calore di condensazione ET (%) | | | |
| Co nei fumi secchi (ppm) | | | Rendimento di combustione n _{comb} (%) | | | |

| 9. ESITO DELLA PROVA | |
|---|--|
| a) Monossido di carbonio nei fumi secchi e senz'aria (deve essere <= 1000 ppm) | <input type="checkbox"/> Regolare <input type="checkbox"/> Irregolare |
| b) Indice di fumosità (deve essere: olio combustibile <=6; gasolio <=2) | <input type="checkbox"/> Regolare <input type="checkbox"/> Irregolare |
| c) Rendimento di combustione (rendimento minimo richiesto n _{DPR74} %) | Valore rilevato + 2 = % <input type="checkbox"/> Sufficiente <input type="checkbox"/> Insufficiente |
| d) L'impianto rispetta la normativa (DPR 74/2013) <input type="checkbox"/> | e) L'impianto non rispetta la normativa per quanto riguarda i punti: <input type="checkbox"/> 7.a <input type="checkbox"/> 9.a <input type="checkbox"/> 9.b <input type="checkbox"/> 9.c |

| 10. OSSERVAZIONI |
|------------------|
| |
| |
| |
| |

| 11. PRESCRIZIONI |
|------------------|
| |
| |

| 12. DICHIARAZIONI DEL RESPONSABILE DELL'IMPIANTO |
|--|
| |
| |
| |

FIRMA DEL RESPONSABILE DELL'IMPIANTO O SUO DELEGATO PER RICEVUTA

FIRMA DELL'ISPETTORE

.....

.....

Allegato 2

Comunicazione cambio del nominativo del responsabile dell'impianto termico
(La dichiarazione deve essere effettuata dal nuovo Responsabile dell'impianto termico)

A

Autorità competente

Organismo esterno

per i controlli di cui all'art. 9 del D.Lgs 192/05

Ufficio.....

Via

Città

Oggetto: Comunicazione cambio nominativo del Responsabile dell'impianto termico
(Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/000 n. 445)

Il/La sottoscritto/a

Residente in Provincia

Via n°

Telefono Cellulare Fax

E-mail

Consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla Legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni (art. 76 del D.P.R. 445/2000), sotto la sua personale responsabilità

DICHIARA

Di essere il Responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico:

Catasto impianti/codice

Sito in via Comune di

Provincia

Di potenza termica utile nominale complessiva pari a kW

Dalla data del

In qualità di:

Proprietario Cod. Fisc. P. IVA

Occupante Cod. Fisc. P. IVA

Precedente responsabile dell'impianto termico:

(nome e cognome o ragione sociale)

Dichiara altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa

Nominativo del fornitore di energia

Data

Firma

Allegato: fotocopia di un documento valido di identità del dichiarante

Allegato 3

Comunicazione di nomina/revoca del terzo responsabile

A.....

 Autorità competente Organismo esterno

per i controlli di cui all'art. 9 del D.Lgs 192/05

Ufficio

Via

Città

Oggetto: Comunicazione di responsabilità dell'impianto termico.

Il/La sottoscritto/a

Legale rappresentante della ditta P. IVA

Iscritta alla CCIAA di al numero abilitata ad operare per gli impianti di cui alle lettere:

 a) c) e) dell'art. 1 del D.M. 37/08

In possesso del requisito di:

 certificazione del Sistema Qualità ai sensi della norma UNI EN ISO altro:**COMUNICA** di aver assunto l'incarico di Terzo Responsabile dalla data del di non essere più Terzo Responsabile dal per: scadenza incarico revoca incarico dimissioniImpianto destinato a: riscaldamento ambienti produzione di acqua calda sanitaria raffrescamento estivo

Codice Catasto impianti

Sito in via Comune di

Provincia

Di proprietà di

Di potenza nominale al focolare complessiva pari a kW. Di potenza nominale utile complessiva pari a kW

Consapevole che la dichiarazione mendace e la falsità in atti costituiscono reati ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/00 e comportano l'applicazione della sanzione penale, ai fini dell'assunzione dell'incarico di Terzo Responsabile il sottoscritto dichiara: di non essere fornitore di energia dell'impianto di essere fornitore di energia dell'impianto con contratto di servizio energia*Dichiara altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.*

Firma

Ragione Sociale della Ditta

Nome e Cognome del legale rappresentante

Indirizzo

Telefono Cellulare Fax

E-mail

A cura del Committente dell'incarico di Terzo Responsabile:

Nominativo del fornitore di energia:

Nome e Cognome / Ragione sociale del committente

Firma del Committente*

* Nelle comunicazioni di fine responsabilità la firma del committente è obbligatoria solo in caso di revoca, mentre è facoltativa in caso di scadenza naturale o dimissioni.

Allegato 4

Comunicazione di nomina/revoca amministratore di condominio

A.....

 Autorità Competente **Organismo esterno**

per i controlli di cui all'art. 9 del D.Lgs 192/05

Ufficio

Via

Città

Oggetto: Comunicazione di assunzione del ruolo di responsabile per l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici in qualità di amministratore di condominio (art. 7 D.Lgs 192/05 e ss.mm.ii.).

Il/La sottoscritto/a

In qualità di P. IVA

COMUNICA di aver assunto l'incarico di Amministratore del Condominio: di non essere più Amministratore del Condominio:

Sito in (.....) Via n.

Dalla data del

 di essere responsabile per l'esercizio e la manutenzione dell'impianto di: di non essere più responsabile per l'esercizio e la manutenzione dell'impianto di: riscaldamento ambienti produzione di acqua calda sanitaria condizionamento estivo

Catasto impianti/codice

Sito in via Comune di

Provincia

Di proprietà di

Di potenza termica nominale utile complessiva pari a..... kW.

Dichiara altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Firma

Ragione Sociale della Ditta

Nome e Cognome del legale rappresentante

Indirizzo

Telefono Cellulare Fax

E-mail

Nominativo del fornitore di energia

Nominativo dell'eventuale Terzo Responsabile
.....

Allegato 5

Dichiarazione disattivazione dell'impianto termico

A.....

 Autorità Competente Organismo esterno

per i controlli di cui all'art. 9 del D.Lgs 192/05

Ufficio.....

Via.....

Città.....

Oggetto: Comunicazione disattivazione generatore / impianto termico

(Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/000 n. 445)

Il/La sottoscritto/a

Residente in Provincia

Via n°

In qualità di:

 Occupante Cod. Fisc. Proprietario Cod. Fisc. Terzo Responsabile, legale rappresentante della Ditta P.IVA Amministratore P.IVA

Dell'impianto termico Catasto impianti/codice

Sito in via Comune di

Provincia

*Consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla Legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni (art. 76 del D.P.R. 445/2000), sotto la sua personale responsabilità***DICHIARA** Che l'impianto di cui sopra

oppure

 Che il Generatore¹ n° Costruttore Modello Matricola dell'impianto di cui sopra Che il Generatore n° Costruttore Modello Matricola dell'impianto di cui sopra Che il Generatore n° Costruttore Modello Matricola dell'impianto di cui sopra

è stato disattivato / sono stati disattivati in data con le seguenti modalità:

.....
.....
.....

Al termine delle operazioni la potenza termica utile nominale complessiva dell'impianto risulta essere di kW.

*Dichiara altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.*¹ Da intendersi anche, se del caso, come macchina componente del sottosistema di generazione.

ALLEGA:

- Fotocopia del documento di identità, in corso di validità;

Dichiarazione di avvenuto intervento rilasciata dall'impresa che lo ha effettuato

Oppure

Documento rilasciato dalla società fornitrice del combustibile che ha provveduto a piombare il contatore

Firma

Allegato 6

Dichiarazione di avvenuto adeguamento dell'impianto termico

A.....

 Autorità Competente **Organismo esterno**

per i controlli di cui all'art. 9 del D.Lgs 192/05

Ufficio.....

Via.....

Città.....

Oggetto: Comunicazione di avvenuto adeguamento dell'impianto termico

(Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/000 n. 445)

Il/La sottoscritto/a

Residente in Provincia

Via n°

In qualità di:

 Occupante Cod. Fisc. Proprietario Cod. Fisc. Terzo Responsabile, legale rappresentante della Ditta P.IVA Amministratore P.IVA

Dell'impianto termico Catasto impianti/codice

Sito in Via Comune di

Provincia

*Consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla Legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni (art. 76 del D.P.R. 445/2000), sotto la sua personale responsabilità***DICHIARA**

Che l'impianto di cui sopra risultato affetto da anomalie riscontrate in seguito all'ispezione avvenuta in data

.....N°

è stato dal sottoscritto adeguato in data tramite intervento di manutenzione che ha riguardato:

.....
.....
.....*Dichiara altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.*

Luogo e data

Firma

ALLEGATI:

- Fotocopia del documento di identità, in corso di validità
- Copia del rapporto di controllo tecnico

Dichiarazione di avvenuto intervento rilasciata dall'impresa che lo ha effettuato

Oppure

Dichiarazione di conformità rilasciata dall'impresa che ha effettuato gli interventi ai sensi del D.P.R. 37/08

Allegato 7

Comunicazione sostituzione del generatore di calore

A.....

 Autorità Competente Organismo esterno

per i controlli di cui all'art. 9 del D.Lgs 192/05

Ufficio.....

Via.....

Città.....

Oggetto: Comunicazione sostituzione del generatore di calore

(Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/000 n. 445)

Il/La sottoscritto/a

Residente in Provincia

Via n°.....

In qualità di:

 Occupante Cod. Fisc. Proprietario Cod. Fisc. Terzo Responsabile, legale rappresentante della Ditta P.IVA Amministratore P.IVA

Dell'impianto termico Catasto impianti/codice.....

Sito in Via Comune di

Provincia

*Consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla Legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni (art. 76 del D.P.R. 445/2000), sotto la sua personale responsabilità***DICHIARA** Che il generatore dell'impianto di cui sopra

oppure

 Che il Generatore n° Costruttore Modello Matricola dell'impianto di cui sopra Che il Generatore n° Costruttore Modello Matricola dell'impianto di cui sopra Che il Generatore n° Costruttore Modello Matricola dell'impianto di cui sopra Che il Generatore n° Costruttore Modello Matricola dell'impianto di cui sopra

Sarà /saranno sostituito/i entro i termini previsti dal D.P.R. 74/2013 in quanto risulta impossibile ricondurre il rendimento di combustione entro i limiti fissati dall'allegato B dello stesso Decreto.

A sostituzione avvenuta, sarà cura del Responsabile dell'impianto inviare a questa/o Autorità/Organismo la nuova scheda identificativa dell'impianto.

Dichiara altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Luogo e data

Firma

ALLEGATI:

- Fotocopia del documento di identità, in corso di validità

Allegato 8

SPETT.LE

.....

Oggetto: RICHIESTA DI ANNULLAMENTO ISPEZIONE CON ADDEBITO

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
 (Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/La sottoscritto/a..... nato/a a (.....)
 il..... residente a (.....) in via n.
 e domiciliato/a in (.....) in via n.
 telefono email

In qualità di (barrare una delle opzioni a seguire):

- proprietario conduttore terzo responsabile altro (specificare)

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, in
 caso di dichiarazioni mendaci o uso di atti falsi

DICHIARA

In riferimento all'ispezione tecnica per l'impianto termico sotto indicato:

| Cod. Pratica | Cod. Impianto | Intestatario Impianto | Ubicazione Impianto | Comune | Data Ispezione | Dalle ore | Alle Ore |
|--------------|---------------|-----------------------|---------------------|--------|----------------|-----------|----------|
| | | | | | | ... | ... |

DI NON ESSERE SOGGETTO A ISPEZIONE CON ADDEBITO PERCHE' (barrare una delle opzioni a seguire):

- impianto disattivato** in data secondo quanto comprovato dalla documentazione tecnica allegata (obbligatoria)
- impianto non soggetto a controllo di efficienza energetica** secondo quanto comprovato dalla documentazione allegata (es. solo acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliare ad uso residenziale ed assimilate, impianto alimentato a combustibile solido e liquido rinnovabile (legna, pellet, cippato, etc.)
- impianto dotato di **rapporto di controllo di efficienza energetica in corso di validità effettuato antecedentemente alla data di invio della notifica di ispezione**. Si allega copia del rapporto di controllo di efficienza energetica redatto dalla ditta (obbligatorio)
- impianto assente** (nessun sistema di climatizzazione invernale e estiva)
- altro** (specificare motivazione e allegare obbligatoriamente relativa documentazione comprovante)
-

Si allegano alla presente:

- documento di identità in corso di validità
- _____
- _____

Firma del dichiarante

(luogo, data)

.....

.....

Allegato 9

SPETT.LE

.....

Oggetto: RICHIESTA DI ANNULLAMENTO ISPEZIONE SENZA ADDEBITO

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
 (Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/La sottoscritto/a..... nato/a a (.....)
 il..... residente a (.....) in via n.
 e domiciliato/a in(.....) in vian.
 telefono email

In qualità di (barrare una delle opzioni a seguire):

- proprietario conduttore terzo responsabile altro (specificare)

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445,
 in caso di dichiarazioni mendaci o uso di atti falsi

DICHIARA

In riferimento all'ispezione per l'impianto termico sotto indicato:

| Cod. Pratica | Cod. Impianto | Intestatario Impianto | Ubicazione Impianto | Comune | Data Ispezione t | Dalle ore | Alle Ore |
|--------------|---------------|-----------------------|---------------------|--------|------------------|-----------|----------|
| | | | | | | ... | ... |

DI NON ESSERE SOGGETTO A ISPEZIONE PERCHE' (barrare una delle opzioni a seguire):

- impianto disattivato** in data secondo quanto comprovato dalla documentazione tecnica allegata
- impianto assente** (nessun sistema di climatizzazione invernale e estiva)
- altro** (specificare motivazione e allegare obbligatoriamente relativa documentazione comprovante)
-
-

Si allegano alla presente:

- documento di identità in corso di validità
- _____
- _____

(luogo, data)

.....

Firma del dichiarante

.....

Allegato 10

LOGO Autorità Competente

Egr./Sig./Spett.

.....
.....
.....

Prot. <<VCAMPOT>>

Oggetto: Avviso di ispezione degli impianti termici ai sensi del D.P.R. 74/2013 art. 9 e della D.G.R.

Gentile Cittadino,

la [denominazione Autorità Competente], ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 74/2013 è tenuta a svolgere l'attività di ispezione degli impianti termici, con le modalità previste dalla Delibera di Giunta Regionaleal fine di accertarne l'effettivo stato di manutenzione e di esercizio. Le ispezioni sugli impianti termici sono finalizzate a garantire la sicurezza delle persone, contenere i consumi di energia, nonché ridurre l'inquinamento ambientale.

Per il territorio la società concessionaria dell'attività ispettiva è

In base ai dati presenti nel CURIT, l'impianto per il quale Lei è responsabile **risulta essere soggetto ad ispezione con addebito in quanto [motivazione]**.....

Preghiamo lei, o un suo delegato, o il rispettivo terzo responsabile dell'impianto (se nominato) di rendersi disponibile nella data e nella fascia oraria sotto indicata per consentire all'incaricato di eseguire l'ispezione per l'impianto termico a seguire:

| Cod. Pratica | Cod. Impianto | Intestatario Impianto | Ubicazione Impianto | Comune | Data Ispezione | Dalle ore | Alle Ore |
|--------------|---------------|-----------------------|---------------------|--------|----------------|-----------|----------|
| <<VCAMPOT>> | | | | | gg/mm/aaaa | hh:mm | hh:mm |

Nel caso Lei ritenga che non sussistano le motivazioni che giustificano l'esecuzione dell'ispezione, al fine di annullare la visita ispettiva con addebito, deve provvedere a inviare tramite posta elettronica, pec o R.R., **entro dieci giorni** dal ricevimento della presente lettera, la richiesta di annullamento dell'ispezione utilizzando il modello di richiesta di annullamento (**Allegato 8**) allegato alla presente.

Ove necessario dovrà essere allegata, alla richiesta di annullamento, la relativa documentazione comprovante quanto dichiarato.

Si specifica che si è nella condizione di non essere soggetto all'ispezione con addebito in caso di:

- tipologia di impianto non soggetto a controllo di efficienza energetica (vedi punto 7 della pagina successiva)
- impianto con rapporto di controllo di efficienza energetica e in corso di validità eseguito in data antecedente alla data di invio della presente;
- impianto disattivato;
- impianto assente;

Trascorsi **dieci giorni** dal ricevimento della presente senza che Lei abbia provveduto a comunicare la condizione di non essere soggetto a ispezione, l'ispettore effettuerà l'ispezione come programmato.

Se il responsabile dell'impianto è nella condizione di non essere soggetto all'ispezione ma non ha provveduto a comunicarlo con le modalità e nei tempi previsti al punto 11.5 delle Disposizioni regionali approvate con DGR n.del....., è tenuto al pagamento della **somma di € 30,00 a titolo di parziale rimborso spese** nei casi previsti dalle suddette disposizioni.

Il costo dell'attività ispettiva con addebito è quello riportato nella seguente tabella:

| Impianto | Potenza termica utile nominale | Importo in € (IVA compresa) |
|--|--------------------------------|-----------------------------|
| Generatori di calore a fiamma alimentati a gas metano, GPL, oppure a combustibile liquido o solido non rinnovabile | inferiore a 35 kW | € 140,00 |
| | da 35,1 kW a 116 kW | € 200,00 |
| | da 116,1 kW a 350 kW | € 250,00 |
| | superiore a 350 kW | € 300,00 |
| Impianti con macchine frigorifere/pompe di calore | inferiore a 100 kW | € 100,00 |
| Impianti con macchine frigorifere/pompe di calore | superiore a 100 kW | € 200,00 |
| Impianti alimentati da teleriscaldamento (sottostazioni) | | € 100,00 |
| Impianti cogenerativi | | € 300,00 |

Nel caso in cui l'impianto sia servito da più generatori aventi lo stesso sottosistema di distribuzione, la potenza utile nominale complessiva dell'impianto è determinata dalla somma delle potenze utili nominali dei singoli generatori.

Il versamento dell'importo dovuto in base alla tabella di cui sopra, così come il versamento di eventuali € 30,00 a titolo di parziale rimborso spese dovrà essere effettuato, entro e non oltre 30 giorni dall'esecuzione della visita ispettiva, mediante conto corrente postale C/C n.....
..... intestato a:, causale: "Ispezione Impianto termico codice pratica...../codice impianto". Nessuna somma di denaro deve essere consegnata al personale incaricato della visita ispettiva.

Nel caso l'utente non provveda ad effettuare il versamento dell'importo dovuto, sarà attivata la procedura per la riscossione coattiva. Per maggiori informazioni leggere attentamente le procedure e i dettagli riportati sul retro.

Confidando nella Sua collaborazione, inviamo distinti saluti.

INFORMAZIONI E PROCEDURE SULLO SVOLGIMENTO DELLE ISPEZIONI DEGLI IMPIANTI TERMICI

| |
|--|
| 1. Chi effettua l'ispezione dell'impianto termico? |
| <p>L'ispezione viene eseguita dal personale incaricato munito di apposito tesserino di riconoscimento. Per verificare l'effettiva identità del personale tecnico incaricato è possibile contattare i recapiti sotto riportati. Il/i tecnico/i incaricato/i ad effettuare l'ispezione del Suo impianto termico è/sono:</p> |
| 2. Come ci si prepara all'ispezione dell'impianto termico? |
| <p>Il responsabile dell'impianto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - può delegare una persona maggiorenne di sua fiducia in caso di impedimento ad essere presente durante l'ispezione; - ha facoltà di farsi assistere, durante l'ispezione, dal proprio manutentore; - deve mettere a disposizione un documento identificativo proprio o della eventuale persona delegata per consentire all'ispettore di accertare le sue generalità; - deve mettere a disposizione dell'ispettore la documentazione relativa all'impianto e precisamente: <ol style="list-style-type: none"> 1) il libretto di impianto regolarmente compilato comprensivo, almeno, dell'ultimo rapporto di efficienza energetica/ rapporto di controllo; 2) le istruzioni riguardanti la manutenzione di cui all'art. 7 commi 1, 2, 3 e 4 del D.P.R. n. 74/2013; 3) la dichiarazione di conformità o la dichiarazione di rispondenza ai sensi del D.M. 37/08; 4) l'attestato di prestazione energetica (APE) qualora disponibile; 5) nei casi previsti, il Certificato di Prevenzione Incendi, la documentazione INAIL (ex SPESL) e quant'altro necessario secondo la tipologia dell'impianto; - deve firmare per ricevuta e presa visione le copie del rapporto di prova compilate dall'ispettore e conservarne una copia in allegato al Libretto di Impianto. |
| 3. Che cosa fa l'ispettore durante il sopralluogo di ispezione dell'impianto termico? |
| <ul style="list-style-type: none"> - Effettua, in presenza del responsabile dell'impianto o di persona da lui delegata, le misurazioni dei parametri di combustione in conformità a quanto previsto dalla norma UNI 10389. In nessun caso modificherà il funzionamento dell'impianto (neanche mediante semplice regolazione). - Controlla la documentazione messa a disposizione dall'utente, i parametri di potenza e di combustione previsti nel libretto di impianto. - Controlla lo stato delle coibentazioni, della ventilazione dei locali, della canna fumaria, dei dispositivi di reg. e controllo. - Indica nel rapporto di prova eventuali "Interventi atti a migliorare il rendimento energetico dell'impianto" e compila la parte relativa alla "Stima del dimensionamento dell'impianto/generatore/i". - Riporta sul rapporto di prova eventuali difformità dell'impianto termico alle vigenti legislazioni o norme, unitamente ai termini per il ripristino delle condizioni di legge (60 giorni dalla data dell'ispezione). Il ripristino delle condizioni di idoneità dovrà essere attestato mediante la trasmissione della dichiarazione di cui all'Allegato 6 della DGR a In caso di omissione di consegna, incompletezza e/o inidoneità della documentazione necessaria a dimostrare l'effettivo ripristino dell'impianto termico a norma di legge, nei modi e termini prestabiliti, verrà eseguita una nuova ispezione con addebito (art. 11.17 DGR |
| 4. Come si fa a spostare l'appuntamento per l'ispezione dell'impianto termico? |
| <p>Nel caso l'ispezione non sia possibile nella data e nella fascia oraria prefissata per comprovati impedimenti, occorre darne tempestiva comunicazione a al n. oppure utilizzando i recapiti sotto riportati almeno 3 giorni prima della data prevista, al fine di riprogrammare l'ispezione in data e/o orario diverso.</p> <p>Qualora non pervenga alcuna comunicazione nei modi e nei termini di cui sopra, la data e l'ora dell'ispezione sono da intendersi confermati.</p> |
| 5. Cosa accade in caso di mancato appuntamento dovuto a cause imputabili all'utente? |
| <p>Qualora l'ispezione non possa essere effettuata a causa dell'assenza dell'utente o per altre cause imputabili all'utente stesso, senza che questi lo abbia preventivamente comunicato, al responsabile dell'impianto sarà addebitato l'importo di € 30,00 quale parziale rimborso spese per "mancato appuntamento". L'ispezione si effettuerà in altra data concordata con il responsabile dell'impianto.</p> <p>Qualora anche la seconda visita non possa essere effettuata per causa imputabile al responsabile dell'impianto, l'Autorità competente addebiterà al responsabile d'impianto ulteriori € 30,00 e informerà il Comune per gli eventuali provvedimenti di competenza a tutela della pubblica incolumità.</p> |
| 6. Quali sono le tipologie di impianto non soggette a ispezione con addebito? |
| <p>Non sono soggetti a ispezioni tutti gli impianti che rientrano nelle seguenti categorie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - impianti disattivati ovvero privi di parti essenziali senza le quali l'impianto termico non può funzionare oppure non collegati a nessuna fonte di energia; - impianti dotati di un rapporto di controllo di efficienza energetica in corso di validità rilasciato in data antecedente al giorno di trasmissione della notifica della visita ispettiva; - impianti di climatizzazione alimentati da combustibile liquido o solido rinnovabile (legna, pellet, cippato, ecc...); - apparecchi individuali non collegati allo stesso sistema di distribuzione ed aventi potenza termica utile nominale inferiore a 10 kW per i generatori di calore e a 12 kW per le macchine frigorifere; - sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate; - impianti ad uso promiscuo nei quali la potenza utile dedicata alle esigenze tecnologiche o a fini produttivi sia superiore di quella utilizzata per la climatizzazione degli ambienti. |
| 7. Cosa si deve fare se il proprio impianto rientra tra quelli non soggetti ad ispezione? |
| <p>In questi casi il responsabile d'impianto deve comunicarlo entro 10 giorni dal ricevimento della presente lettera utilizzando il modello Allegato 8. Se il responsabile non chiede l'annullamento dell'ispezione e l'ispettore si presenta per effettuare il sopralluogo, il responsabile dell'impianto è tenuto al pagamento dell'importo di € 30,00 a titolo di parziale rimborso spese.</p> <p>L'Autorità competente esamina le motivazioni riportate nella richiesta di annullamento e, se necessario, richiede opportuni chiarimenti e integrazioni. Se al termine dell'iter valutativo l'Autorità competente ritiene non accoglibile l'istanza trasmette all'interessato una nota di diniego motivato confermando l'ispezione. Se invece ritiene accoglibile l'istanza non trasmette nulla all'interessato il quale, passati 20 giorni dall'invio dell'ultima comunicazione, potrà ritenere l'istanza di annullamento accolta.</p> |
| 8. Quali documenti si devono allegare alla richiesta di annullamento dell'ispezione (Allegato 8)? |
| <p>Si deve allegare sempre la fotocopia del documento di identità del richiedente. Nel caso di impianto disattivato si deve allegare l'apposita comunicazione utilizzando l'allegato 5 della DGR..... Nel caso di impianto regolarmente controllato si deve allegare copia del rapporto di controllo di efficienza energetica in corso di validità. Nel caso di impianto non soggetto a controllo di efficienza energetica si deve allegare la documentazione comprovante la tipologia dell'impianto.</p> |
| 9. A chi trasmettere la richiesta di annullamento dell'ispezione? |
| <p>La richiesta di annullamento dell'ispezione (Allegato 8), la fotocopia del documento di identità del richiedente e eventuale altra documentazione devono essere inviate scegliendo una delle seguenti modalità:</p> <p>via email all'indirizzo@.....</p> <p>via R.R. all'indirizzo</p> <p>via pec all'indirizzo@.....</p> |
| 10. Come si fa ad avere maggiori informazioni? |
| <p>Per sapere se la documentazione inviata è sufficiente al fine dell'annullamento dell'ispezione si prega di contattare l'..... al numero dalle ore alle ore dal lunedì al venerdì o via mail a lasciando il proprio contatto telefonico e il proprio nominativo.</p> <p>Per controllare lo stato del proprio impianto e l'operato del manutentore si può accedere, previa registrazione, al portale CURIT (Catasto Unico Regionale Impianti Termici), nella sezione accesso cittadino o accesso ammin. cond./terzo responsabile, al seguente link: www.curit-umbria.it</p> |

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 D. Lgs. 30-06-2003 n. 196

"Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali"

I dati personali in nostro possesso, di cui garantiamo la massima riservatezza nel rispetto della normativa sopra richiamata, verranno trattati anche con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, al solo scopo di prestare il servizio di "ispezione dello stato di esercizio e manutenzione degli impianti termici" prescritto dal D.P.R. n. 74/2013.

Titolare dei dati è Responsabile ed incaricata al trattamento dei dati è

Allegato 11

LOGO Autorità Competente

Egr./Sig./Spett.

.....
.....
.....

Prot. <<VCAMPOT>>

Oggetto: Avviso di ispezione degli impianti termici ai sensi del D.P.R. 74/2013 art. 9 e della D.G.R.

Gentile Cittadino,

la [denominazione Autorità Competente], ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 74/2013 è tenuta a svolgere l'attività di ispezione degli impianti termici, con le modalità previste dalla Delibera di Giunta Regionale al fine di accertarne l'effettivo stato di manutenzione e di esercizio. Le ispezioni sugli impianti termici sono finalizzate a garantire la sicurezza delle persone, contenere i consumi di energia, nonché ridurre l'inquinamento ambientale.

Per il territorio la società concessionaria dell'attività ispettiva è

In base ai dati presenti nel CURIT, l'impianto per il quale Lei è responsabile **risulta essere soggetto ad ispezione senza costi per il responsabile impianto.**

Il costo dell'ispezione è infatti a carico dell'Autorità competente purché l'impianto sia dotato di un rapporto di controllo di efficienza energetica in corso di validità rilasciato in data antecedente al giorno di invio della presente notifica di visita ispettiva.

L'ispezione di cui al presente avviso è stata programmata, ai sensi del DPR 74/2013, in quanto trattasi di:

Impianto di climatizzazione invernale alimentato con gas metano o GPL avente potenza superiore a 100 kW;

Impianto di climatizzazione invernale alimentato con combustibile liquido o solido non rinnovabile avente potenza superiore a 20 kW;

Impianto con macchina frigorifera/pompa di calore avente potenza superiore a 100 kW;

dove per "potenza" si intende "potenza termica utile nominale" e, nel caso in cui l'impianto sia servito da più generatori aventi lo stesso sottosistema di distribuzione, per "potenza" si intende la "somma delle potenze termiche utili nominali dei singoli generatori".

Preghiamo lei, o un suo delegato, o il rispettivo terzo responsabile dell'impianto (se nominato) di rendersi disponibile nella data e nella fascia oraria sotto indicata per consentire all'incaricato di eseguire l'ispezione tecnica per l'impianto termico a seguire:

| Cod. Pratica | Cod. Impianto | Intestatario Impianto | Ubicazione Impianto | Comune | Data Ispezione | Dalle ore | Alle Ore |
|--------------|---------------|-----------------------|---------------------|--------|----------------|-----------|----------|
| <<VCAMPOT>> | | | | | gg/mm/aaaa | hh:mm | hh:mm |

Al fine di annullare la visita ispettiva, **nel caso in cui non sussistano le motivazioni che giustificano la sua esecuzione**, il responsabile dell'impianto provvede a inviare, **entro dieci giorni** dal ricevimento della presente, la richiesta di annullamento dell'ispezione utilizzando il modello di richiesta di annullamento (**Allegato 9**) allegato alla presente.

Nessuna somma di denaro deve essere consegnata al personale incaricato della visita ispettiva.

Per maggiori informazioni leggere attentamente le procedure e i dettagli riportati sul retro.

Confidando nella Sua collaborazione, inviamo distinti saluti.

INFORMAZIONI E PROCEDURE SULLO SVOLGIMENTO DELLE ISPEZIONI DEGLI IMPIANTI TERMICI

1. Chi effettua l'ispezione dell'impianto termico?

L'ispezione viene eseguita dal personale incaricato munito di apposito tesserino di riconoscimento. Per verificare l'effettiva identità del personale tecnico incaricato è possibile contattare i recapiti sotto riportati. Il/i tecnico/i incaricato/i ad effettuare l'ispezione del Suo impianto termico è/sono:

2. Come ci si prepara all'ispezione dell'impianto termico?

Il responsabile dell'impianto:

- può delegare una persona maggiorenne di sua fiducia in caso di impedimento ad essere presente durante l'ispezione;
- ha facoltà di farsi assistere, durante l'ispezione, dal proprio manutentore;
- deve mettere a disposizione un documento identificativo proprio o della eventuale persona delegata per consentire all'ispettore di accertare le sue generalità;
- deve mettere a disposizione dell'ispettore la documentazione relativa all'impianto e precisamente:
 - 1) il libretto di impianto regolarmente compilato comprensivo, almeno, dell'ultimo rapporto di efficienza energetica/ rapporto di controllo;
 - 2) le istruzioni riguardanti la manutenzione di cui all'art. 7 commi 1, 2, 3 e 4 del D.P.R. n. 74/2013;
 - 3) la dichiarazione di conformità o la dichiarazione di rispondenza ai sensi del D.M. 37/08;
 - 4) l'attestato di prestazione energetica (APE) qualora disponibile;
 - 5) nei casi previsti, il Certificato di Prevenzione Incendi, la documentazione INAIL (ex ISPEL) e quant'altro necessario secondo la tipologia dell'impianto;
- deve firmare per ricevuta e presa visione le copie del rapporto di prova compilate dall'ispettore e conservarne una copia in allegato al Libretto di Impianto.

3. Che cosa fa l'ispettore durante il sopralluogo di ispezione dell'impianto termico?

- Effettua, in presenza del responsabile dell'impianto o di persona da lui delegata, le misurazioni dei parametri di combustione in conformità a quanto previsto dalla norma UNI 10389. In nessun caso modificherà il funzionamento dell'impianto (neanche mediante semplice regolazione)
- Controlla la documentazione messa a disposizione dall'utente, i parametri di potenza e di combustione previsti nel libretto di impianto
- Controlla lo stato delle coibentazioni, della ventilazione dei locali, della canna fumaria, dei dispositivi di reg. e controllo
- Indica nel rapporto di prova eventuali "Interventi atti a migliorare il rendimento energetico dell'impianto" e compila la parte relativa alla "Stima del dimensionamento del/i generatore/i"
- Riporta sul rapporto di prova eventuali difformità dell'impianto termico alle vigenti legislazioni o norme, unitamente ai termini per il ripristino delle condizioni di legge (60 giorni dalla data dell'ispezione). Il ripristino delle condizioni di idoneità dovrà essere attestato mediante la trasmissione della dichiarazione di cui all'Allegato 6 della DGR a In caso di omissione di consegna, incompletezza e/o inidoneità della documentazione necessaria a dimostrare l'effettivo ripristino dell'impianto termico a norma di legge, nei modi e termini prestabiliti, verrà eseguita una nuova ispezione con addebito (art. 11.17 DGR

4. Come si fa a spostare l'appuntamento per l'ispezione dell'impianto termico?

Nel caso l'ispezione non sia possibile nella data e nella fascia oraria prefissata per comprovati impedimenti, occorre darne tempestiva comunicazione a al n. oppure utilizzando i recapiti sotto riportati almeno 3 giorni prima della data prevista, al fine di riprogrammare l'ispezione in data e/o orario diverso. Qualora non pervenga alcuna comunicazione nei modi e nei termini di cui sopra, la data e l'ora dell'ispezione sono da intendersi confermati.

5. Cosa accade in caso di mancato appuntamento dovuto a cause imputabili all'utente?

Qualora l'ispezione non possa essere effettuata a causa dell'assenza o diniego dell'utente o per altre cause imputabili all'utente stesso, senza che questo lo abbia preventivamente comunicato, al responsabile dell'impianto è addebitato l'importo di € 30,00 quale parziale rimborso spese per "mancato appuntamento". L'ispezione si effettuerà in altra data concordata con il responsabile dell'impianto. Qualora anche la seconda visita non possa essere effettuata per causa imputabile al responsabile dell'impianto, l'Autorità competente addebiterà al responsabile d'impianto ulteriori € 30,00 e informerà il Comune per gli eventuali provvedimenti di competenza a tutela della pubblica incolumità.

6. Cosa si deve fare se il proprio impianto è dismesso, assente o non collegato a fonti di energia?

In questi casi il responsabile d'impianto deve comunicarlo entro 10 giorni dal ricevimento della presente lettera utilizzando il modello Allegato 9.

7. A chi trasmettere la richiesta di annullamento dell'ispezione (Allegato 9)?

La richiesta di annullamento dell'ispezione (Allegato 9), la fotocopia del documento di identità del richiedente e eventuale altra documentazione devono essere inviate scegliendo una delle seguenti modalità:

via email all'indirizzo@.....

via R.R. all'indirizzo

via pec all'indirizzo@.....

8. Come si effettua il pagamento della visita ispettiva o del parziale rimborso spese per mancata comunicazione?

L'eventuale pagamento dovrà essere effettuato entro e non oltre 30 giorni dall'esecuzione dell'ispezione mediante conto corrente postale C/C n. o intestato a:, causale: "Ispezione Impianto termico codice pratica...../codice impianto". Nel caso l'utente non provveda ad effettuare il versamento dell'importo dovuto, sarà attivata la procedura per la riscossione coattiva.

9. Come si fa ad avere maggiori informazioni?

Si prega di contattare l'..... al numero dalle ore alle ore dal lunedì al venerdì o via mail a lasciando il proprio contatto telefonico e il proprio nominativo.

Per controllare lo stato del proprio impianto e l'operato del manutentore si può accedere, previa registrazione, al portale CURIT (Catasto Unico Regionale Impianti Termici), nella sezione accesso cittadino o accesso admin. cond./terzo responsabile, al seguente link: www.curit-umbria.it

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 D. Lgs. 30-06-2003 n. 196

"Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali"

I dati personali in nostro possesso, di cui garantiamo la massima riservatezza nel rispetto della normativa sopra richiamata, verranno trattati anche con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, al solo scopo di prestare il servizio di "ispezione dello stato di esercizio e manutenzione degli impianti termici" prescritto dal D.P.R. n. 74/2013.

Titolare dei dati è Responsabile ed incaricata al trattamento dei dati è

CATIA BERTINELLI - *Direttore responsabile*

Registrazione presso il Tribunale di Perugia del 15 novembre 2007, n. 46/2007 - Fotocomposizione S.T.E.S. s.r.l. - 85100 Potenza
